

Regolamento del Consiglio Comunale Comune di Mairano

Provincia di Brescia

Approvato con deliberazione del c.c. n. 11 del 27 maggio 2010

Titolo Primo – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal presente regolamento, adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e dei principi stabiliti dallo statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è

adottata dal sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del segretario comunale.

Articolo 2 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono presso la sede municipale, in apposita sala a ciò destinata.

Articolo 3 - Prima adunanza

1. Il sindaco convoca e presiede la prima adunanza del consiglio comunale successiva alle elezioni.
2. La prima adunanza è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro i successivi dieci giorni dalla convocazione¹.
3. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"².
5. Dopo il giuramento il sindaco comunica al consiglio la nomina dei componenti la giunta nel numero e secondo le modalità di cui all'art. 18 dello Statuto.

Articolo 4 – Compiti e funzioni del sindaco

1. Il sindaco convoca, presiede, dirige e rappresenta il consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al consiglio, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

Articolo 5 – Compiti e funzioni del vicesindaco³

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del consiglio comunale, in caso di assenza, di impedimento, sospensione o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.

Titolo Secondo – Funzionamento del consiglio

Capo Primo – i gruppi e le commissioni

¹ Articolo 40, comma 1, del TUEL.

² Articolo 50, comma 11, del TUEL.

³ Articolo 53, comma 2, del TUEL.

Articolo 6 – Costituzione dei gruppi consiliari⁴

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. E' riconosciuta la prerogativa di gruppo consiliare anche se ad una lista è stato attribuito un solo consigliere.
3. I consiglieri devono comunicare per iscritto al segretario comunale, la volontà di costituirsi in gruppo consiliare e il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

Articolo 7 - Conferenza dei Capigruppo⁵

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la stessa è convocata dal capogruppo di maggioranza o suo delegato.
3. Alla riunione partecipa il segretario comunale od il suo delegato e vi possono assistere i funzionari richiesti dal sindaco.
4. Delle riunioni della conferenza viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a cura del segretario comunale o suo delegato dallo stesso designato, e sottoscritto dallo stesso.

Articolo 8 – Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee, speciali o di indagine ai **sensi dell'articolo 10 dello Statuto**.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.
5. Le commissioni aventi finalità consultive e di studio possono essere composte da consiglieri comunali e da cittadini di comprovata esperienza nelle materie di competenza della commissione.

Articolo 9 - Funzionamento delle commissioni

1. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle commissioni stesse, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

⁴ Articolo 15 dello Statuto.

⁵ Articolo 15, comma 3, dello Statuto.

2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
3. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione stessa.
4. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei commissari.

Articolo 10 - Segreteria delle commissioni

1. Partecipa alle riunioni delle commissioni il segretario comunale che ne cura la verbalizzazione. Il segretario può delegare tali compiti ad un dipendente dell'ente.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige e sottoscrive il verbale sommario delle adunanze.

Articolo 11 - Commissioni d'inchiesta⁶

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata da revisore dei conti, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante

⁶ Articolo 44, comma 2, del TUEL.

le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta nale che ne cura la verbalizzazione. Il segretario può delegare tali compiti ad un dipendente dell'ente.

Articolo 12 - Commissioni consultive⁷

1. Il consiglio comunale per tutta la sua durata in carica costituisce le seguenti commissioni consultive:
 - a) Commissione per le attività economico-produttive e per l'ambiente e territorio;
 - b) Commissione per l'istruzione e le attività sociali;
 - c) Commissione per le attività culturali e sportive.Ogni commissione è composta da tre consiglieri comunali, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze, nonché da tre membri esterni, rappresentativi dei settori di competenza della commissione medesima. Ogni commissione è presieduta dall'assessore competente o da un consigliere delegato.
2. Le commissioni consultive esercitano le loro funzioni in modo autonomo, svolgendo attività propositive, consultive e di studio inerenti i compiti specifici loro attribuiti.
3. Le commissioni vengono denominate in quanto la loro attività deve esercitarsi attraverso un costante riferimento con l'assessore delegato nel cui ambito ricadono le competenze di ogni singola commissione. Tra la commissione e l'assessore di riferimento deve instaurarsi un vincolo di reciproca collaborazione attiva.

Capo Secondo - I consiglieri comunali

Articolo 13 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale⁸. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamento alle proposte già iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 14 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ciascun consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, formulate per iscritto e firmate dai proponenti, rivolte al sindaco o all'assessore competente.
2. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione, interpellanza o mozioni per la stessa seduta del consiglio.

⁷ Articolo 57 dello Statuto.

⁸ Articolo 43, comma 1, del TUEL.

Articolo 15 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto di quelli assegnati, **quindi almeno tre**, possono richiedere la convocazione del consiglio comunale⁹.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro, e non oltre, venti giorni, dalla data di presentazione dell'istanza risultante dal protocollo dell'ente, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto¹⁰.

Articolo 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. **I consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'amministrazione comunale. I consiglieri non hanno l'obbligo di motivare la richiesta di accesso agli atti**¹¹.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma è esercitato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e l'accesso agli atti al responsabile del procedimento durante il normale orario d'ufficio.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 17 - Diritto di sottoporre le deliberazioni al controllo di legittimità

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni di personale.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato dal difensore civico.
3. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro dieci giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Decorso il termine di trenta giorni nel silenzio del difensore civico, la deliberazione si ritiene legittima.
4. Qualora il difensore civico segnali, per tempo, l'illegittimità della deliberazione, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata all'unanimità dai componenti della giunta comunale.

Articolo 18 – Doveri di partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata è esposta al sindaco prima della seduta. Il sindaco ne dà notizia al consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

⁹ Articolo 39, comma 2, del TUEL.

¹⁰ Articolo 39, comma 5, del TUEL.

¹¹ In tal senso si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 938/2000.

4. **I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.**
5. **La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.**
6. **Il sindaco notifica al consigliere comunale la proposta di deliberazione che dichiara la decadenza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di notifica, perché l'interessato possa far valere la propria giustificazione¹².**
7. **Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.**

Articolo 19 – Dovere di astensione

1. **I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹³.**
2. **I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.**

Articolo 20 - Responsabilità personale

1. **In merito alle deliberazioni collegiali, il consigliere è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore di provvedimenti deliberati dal consiglio.**
2. **Dal verbale devono risultare i nominativi dei consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni deliberazione.**

Capo Terzo – Le adunanze

Articolo 21 – Convocazione, ordine del giorno e Presidenza¹⁴

1. **Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, il quale ne formula l'ordine del giorno, sentita la giunta, valutate le proposte dei consiglieri, e ne presiede i lavori, secondo le norme del presente regolamento.**
2. **Gli adempimenti previsti al primo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso del sindaco, sono assolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, purchè consiglieri comunali.**

Articolo 22 - Avviso di convocazione

1. **La convocazione del consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto recante l'indicazione del giorno, dell'ora e la sede dell'adunanza, con invito ai consiglieri a parteciparvi. Allegato all'avviso è l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio.**
2. **Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.**

¹² Articolo 13 dello Statuto.

¹³ Articolo 78, comma 2, del TUEL.

¹⁴ Articolo 9 dello Statuto.

3. **L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, è inoltrato ai consiglieri mediante posta elettronica o fax o, comunque, nelle forme consentite dalla legge che siano di maggior risparmio per l'Ente, secondo quanto comunicato formalmente da ciascun consigliere alla segreteria. Al Consigliere che desidera proseguire con una comunicazione cartacea tradizionale sarà comunque consentito.**
4. L'avviso di convocazione è inoltrato almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. In ogni caso, l'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
6. **Entro i termini stabiliti per la notifica ai consiglieri, copia dell'avviso di convocazione è inviata al revisore contabile quando all'ordine del giorno sia iscritta l'approvazione del bilancio previsionale o del conto consuntivo.**

Articolo 23 - Avviso di convocazione in caso di urgenza

1. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere notificato ai consiglieri non meno di ventiquattro ore prima dell'adunanza.
2. Per oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione, al quale è allegato l'ordine del giorno rettificato, può essere notificato ai consiglieri non meno di ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti. La richiesta di differimento è annotata sul verbale.

Articolo 24 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno. Spetta al sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno
2. Sono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai consiglieri che rappresentino almeno un quinto di quelli assegnati.
3. Il referto del revisore contabile relativo a gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio da tenersi entro dieci giorni da quello della sua presentazione.

Articolo 25 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria, o in altro idoneo locale, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

Articolo 26 - Adunanze di prima convocazione

1. **Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sette componenti il consiglio.**¹⁵
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti, i cui

¹⁵ Articolo 38, comma 2, del TUEL.

nominativi sono annotati a verbale. Quando i consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 27 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il consiglio.
2. **Per la validità delle adunanze in seconda convocazione devono essere presenti almeno quattro componenti i consiglio.**
3. Quando l'avviso notificato per la prima convocazione stabilisca anche giorno e ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto a notificare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. **Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.**
4. Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui notifica ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine per la stessa stabilito. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 28 – Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie alla legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 29 - Adunanze pubbliche

3. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche.
4. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Articolo 30 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che il pubblico esca dall'aula.

Capo Quarto – Disciplina delle adunanze

Articolo 31 - Compiti e poteri del sindaco

1. Il sindaco assicura il regolare funzionamento del consiglio, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

Articolo 32 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione.

Articolo 33 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al sindaco all'inizio del dibattito od al termine di un intervento.
4. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Articolo 34 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al sindaco che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale.

Articolo 35 - Ammissione di funzionari e consulenti

1. Il sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare all'adunanza funzionari dell'ente chiamati a relazionare in merito ad un oggetto iscritto all'ordine del giorno.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Alle sedute del consiglio comunale possono inoltre essere invitati:
 - a) il revisore contabile;
 - b) i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dal comune.

Capo Quinto – Ordine dei lavori

Articolo 36 – Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua eventuali **comunicazioni** sull'attività dell'amministrazione o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Articolo 37 – Atti di sindacato ispettivo

1. La trattazione degli atti di sindacato ispettivo avviene all'inizio della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, nell'ordine seguente: **interrogazioni, interpellanze, mozioni.**
2. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno o in base alla data di ricevimento al protocollo dell'ente.
3. Se il consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, interpellanza o mozione questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. **Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.**

Articolo 38 – Interrogazioni

1. Per **interrogazione** si intende la richiesta di conoscere **se un fatto sia vero, se l'amministrazione ne abbia conoscenza o se si sia presa o si stia per prendere una decisione in ordine ad un oggetto.**
2. **Le interrogazioni devono presentarsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.**
3. Quando l'interrogazione ha **carattere urgente** può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al sindaco e ne dà diretta lettura al consiglio. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.
4. **L'interrogazione è letta e illustrata dal presentatore, al consiglio. Il presentatore dispone di un tempo non superiore a cinque minuti.**
5. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del consiglio, il sindaco dà risposta all'interrogante, negli altri casi, il sindaco può demandare ad un assessore la risposta. **La risposta è resa nel tempo massimo di cinque minuti.**
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, **contenendo il suo intervento nel tempo di un minuto.**
7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di **illustrazione e di replica** spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Articolo 39 – Interpellanze

1. **Per interpellanza si intende la richiesta, rivolta al sindaco o all'assessore delegato, di conoscere le motivazioni relative a determinate decisioni assunte dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.**
2. Le interpellanze devono presentarsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. **Le interpellanze non possono essere presentate nel corso dell'adunanza, nemmeno per motivi di urgenza.**
3. **L'interpellanza è letta e illustrata dal presentatore, al consiglio. Il presentatore dispone di un tempo non superiore a cinque minuti.**
4. **Il sindaco può rispondere personalmente o demandare all'assessore delegato la replica. La risposta è resa nel tempo massimo di cinque minuti.**

5. **Alla risposta può replicare il consigliere presentatore. Possono quindi intervenire tutti i consiglieri che richiedano la parola al sindaco. Ciascun intervento non può superare i tre minuti.**

Articolo 40 – Mozioni

1. Attraverso la **mozione** il consiglio esprime il proprio orientamento e formula i propri auspici su un oggetto. E' un atto di indirizzo politico al quale segue un dibattito e una votazione. Sulla mozione non vanno acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, perché atto di indirizzo politico.
2. **Con esclusione della mozione di sfiducia, le mozioni devono presentarsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La mozione reca una proposta di deliberazione in merito all'oggetto della stessa, è presentata per iscritto e firmata dai consiglieri proponenti.**
3. **La mozione è letta e illustrata dal presentatore al consiglio. Il presentatore dispone e di un tempo non superiore a dieci minuti.**
4. **Segue il dibattito al quale partecipano tutti i consiglieri che ne facciano richiesta. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.**
5. **Al termine del dibattito si procede alla votazione della proposta contenuta nella mozione.**

Articolo 41 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione degli atti di sindacato ispettivo procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del sindaco o di un consigliere, qualora nessun consigliere si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 42 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso sindaco o un assessore delegato.
2. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è il primo firmatario.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di opposizione. **Nessun intervento può avere durata superiore ai cinque minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di due volte in merito al medesimo punto all'ordine del giorno.**
4. Il sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, **avvenuta la replica del relatore**, dichiara chiusa la discussione. **Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capi-gruppo e la proposta viene messa in votazione. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai tre minuti.**
5. **I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.**

Articolo 43 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La **questione pregiudiziale** si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta, da ogni consigliere, anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La **questione sospensiva** si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta, da ogni consigliere, anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle proposte di questioni pregiudiziali o sospensive può intervenire, oltre al proponente, o ad uno di essi, un consigliere per ciascun gruppo, **per non oltre cinque minuti**.
4. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 44 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il sindaco dichiara conclusa la riunione.

Articolo 45 - Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale **delle adunanze** è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni dal consiglio comunale.
2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti con l'obbligo di riportarne i nominativi su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono depositati presso l'ufficio segreteria e a disposizione dei consiglieri per la visione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal sindaco e dal segretario comunale.

Articolo 46 – Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri.
2. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale, tenuti preferibilmente mediante supporti informatici, sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario.
3. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere che il verbale stesso sia

rettificato. In caso di contestazioni, sarà il consiglio a stabilire se i verbali devono essere rettificati o meno. Nel caso la proposta di rettifica è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza successiva.

Articolo 47 – Emendamenti alle deliberazioni

1. Quando il contenuto della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
2. Quando il contenuto della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al consiglio prima della votazione.

Capo Sesto – Le votazioni

Articolo 48 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla **legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio debba esprimere l'apprezzamento o la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.**
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla **questione pregiudiziale** si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa venga sollevata;
 - b) le **proposte di emendamento** si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, infine emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
 - d) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
5. Per statuti, regolamenti, strumenti urbanistici, bilanci e conti consuntivi le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) **per statuti, regolamenti e strumenti urbanistici** i consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di emendamento, anche nel corso della seduta, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dell'atto normativo viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.
 - b) per **bilanci e conti consuntivi** si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento presentate nei termini previsti dal regolamento di contabilità. Concluse tali operazioni vengono posti in votazione, complessivamente, i bilanci e i conti consuntivi comprensivi di tutti gli allegati.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Articolo 49 - votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Il sindaco verifica l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale e ne proclama il risultato.

Articolo 50 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.
3. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal sindaco, con l'assistenza del segretario.

Articolo 51 - votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il sindaco, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco ed al segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, quindi comunica al consiglio il risultato.
6. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Articolo 52 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede una maggioranza speciale, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio comunale solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il sindaco conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

Articolo 53 - Deliberazioni immediatamente eseguibili¹⁶

1. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata in forma palese.

Titolo Terzo – disposizioni finali

Articolo 54 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta¹⁷, sostituendo e abrogando le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio **per trenta giorni**.
3. **Il presente regolamento è pubblicizzato attraverso il sito internet del comune.**

¹⁶ Articolo 134, comma 4, del TUEL.

¹⁷ Articolo 38, comma 2, del TUEL.